



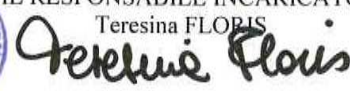
COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ
PROVINCIA DI TORINO
Via Torino n. 95 - CAP 10050 - Tel. 011 96 39 929- 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406
E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

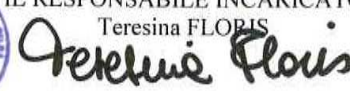
Il presente decreto:

viene reso noto tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal **29/01/2026**

UFFICIO SEGRETERIA
IL RESPONSABILE INCARICATO
Teresina FLORIS


Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Sant'Antonino di Susa, **29/01/2026**

UFFICIO SEGRETERIA
IL RESPONSABILE INCARICATO
Teresina FLORIS


DECRETO SINDACALE N. 3 DEL 28/01/2026

**NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
PER IL PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2028**

IL SINDACO

Premesso che
il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, ed in particolare l'art. 14, ha previsto che ogni amministrazione debba essere dotata di un organismo indipendente di valutazione della performance, che dovrà sostituirsi al Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi del D.Lgs. 286/99 e successive modifiche ed integrazioni;
l'art. 14 sopra citato non costituisce per gli enti locali norma imperativa in quanto per gli stessi è in vigore l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 che al comma 1 recita: "1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.";
La Civit (ora ANAC) con delibera n. 121/2010 ha confermato questa interpretazione precisando che "l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione nei comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009) e pertanto la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) rientra nella discrezionalità del singolo Comune;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 90 del 14.11.2000 con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, modificato con successive deliberazioni il cui capo III - Nucleo di Valutazione interno prevede, all'art. 30 la composizione e nomina dello stesso;

Preso atto che le citate norme regolamentari prevedono che il Nucleo di valutazione sia composto dal Segretario comunale, che lo presiede, e da un componente esterno di comprovata esperienza e professionalità;

Visto l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale anticorruzione approvato dall'ANAC, in particolare il punto 4.2 della Parte Generale in base al quale "l'Autorità ritiene opportuno evidenziare che, specie negli enti territoriali, il Segretario è spesso componente anche del nucleo di valutazione. Poiché il Segretario è "di norma" anche RPCT, la conseguenza è che lo stesso RPCT può far parte di un organo cui spetta, per taluni profili (ad esempio le attestazioni sulla trasparenza), controllare proprio l'operato del RPCT. Attesa la normativa vigente che potrebbe generare conflitti di interesse nei termini sopra specificati, l'ANAC auspica che le amministrazioni trovino soluzioni compatibili con l'esigenza di

mantenere distinti il ruolo di RPCT da quello di componente dell'organismo che svolge le funzioni dell'OIV.”;

Richiamata altresì la deliberazione ANAC n. 180 del 26 Febbraio 2020 con cui si ribadisce l'inopportunità della concentrazione in un unico soggetto dei due ruoli di Segretario Comunale RPCT e Presidente del Nucleo di valutazione;

Visti:

- l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, commi 1,2 e 10, che prevede che il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresentante dell'ente, con l'indicazione di una serie di poteri di nomina;
- l'art. 4, comma 2, lettera g) della Legge n. 15 del 4 marzo 2009 (legge delega) che, nello specifico riguardo agli enti locali, ha indicato tra i principi ed i criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, la previsione secondo cui “i sindaci nominano i componenti dei nuclei di valutazione”;
- la deliberazione n. 21/2012 dell'ANAC (ex CIVIT) nella quale si conferma che “negli enti locali, l'organo competente ad adottare il provvedimento di nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione, deve essere individuato nel Sindaco che, per questa funzione, è l'organismo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente locale”;

Ritenuto di nominare in forma monocratica, nella persona della dott.ssa Valeria Alasonatti della Dialogos s.a.s. Via J. B. Fell, 6 Susa, il Nucleo di Valutazione, sulla base di quanto suesposto e sulla scorta delle disposizioni normative sopra richiamate, per il periodo 01/01/2026-31/12/2028, dando atto che il compenso annuo da corrispondere, ammonta a €1.900,00 (n. 3 posizioni organizzative) oltre IVA per complessivi € 2.318,00;

DECRETA

1. Di nominare in forma monocratica, nella persona della dott.ssa Valeria Alasonatti della Dialogos s.a.s. Via J. B. Fell, 6 Susa, il Nucleo di Valutazione per il periodo 01/01/2026-31/12/2028;
2. Di precisare che tale nomina avviene a seguito dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC, in particolare il punto 4.2 della Parte Generale;
3. Di dare atto che il compenso annuo da corrispondere alla dott.ssa Valeria Alasonatti della Dialogos s.a.s., ammonta a € 1.900,00 (n. 3 posizioni organizzative) oltre IVA per complessivi € 2.318,00 annui;
4. Di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili dei servizi interessati per gli adempimenti conseguenti;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio nonché nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione primo livello Personale - sottosezione secondo livello OIV, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Sant'Antonino di Susa, 28/01/2026

IL SINDACO
F.to Dott. Andrea ANDOLFATTO